

**ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI "A.D.A. con Cavarzere APS"**

L'anno 2021 il mese di ottobre il giorno cinque a Cavarzere in Via Martiri n.55, presso la sede UIL/UILP, sono presenti i seguenti signori:

ANTICO RENZA nata a Correzzola (PD) il 06/04/1955 residente a Cavarzere cap. 30014 in viale Regina Margherita 1A, codice fiscale NTCRNZ55D46D040D;

BIZZO DORIANA nata a Cona (VE) 08.11.1956 residente a Cona in Via Sant'Egidio n. 10, CAP 30010, codice fiscale BZZDRN56S48C938P;

GARBIN PAOLA nata a Cavarzere il 05/11/1956 residente a Cavarzere cap. 30014 in via Cesare Battisti 18/2, codice fiscale GRBPLA56S45C383T;

GIBIN SANDRO nato a Cavarzere il 07/01/1953 residente a Cavarzere cap. 30014 in Piazza Della Repubblica 15/1, codice fiscale GBNSDR53A07C383G;

GUZZON FERNANDO nato a Cavarzere il 30/06/1954 residente a Cavarzere cap. 30014 in via Umberto Nobile 4/2, codice fiscale GZZFNN54H30C383H;

NONNATO FERRUCCIO nato a Cavarzere il 23/10/1953 residente a Cavarzere cap. 30014 in Via C. Battisti n. 18/2, codice fiscale NNNFRC53R23C383V;

SIMONATO MARINA nata a Cavarzere il 13/07/1960 residente a Cavarzere cap. 30014 in Via Vittorio Veneto 22, codice fiscale SMNMRV60L53C383C;

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "A.D.A. con Cavarzere APS"

ART. 2 L' APS ha sede legale in: Cavarzere (Ve) Via Dei Martiri 55.

ART. 3 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- A) Promozione delle pari opportunità, dei principi di democrazia, eguaglianza, pari dignità sociale delle persone e del loro completo sviluppo. (D.lgs.3 luglio 2017 n.117 art.5 lettera w);
- B) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, utilizzando anche le competenze dei soci; promozione dell'invecchiamento attivo e diffusione della cultura e della pratica del volontariato prevedendo altresì azioni formative destinate soprattutto ai soci che operano verso terzi collaborando con Enti e istituzioni pubbliche e/o private per i servizi utili alla collettività (D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 art. 5 lettera i);
- C) Organizzazione di incontri volti alla promozione di corretti stili di vita con riferimento all'alimentazione, all'uso del farmaco e all'attività fisica nella consapevolezza dei nuovi ruoli della terza età anche mediante rapporti con



scuole e famiglie per il miglioramento delle relazioni intergenerazionali. (D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 art.5 lettera d);

- D) Promozione e realizzazione di iniziative ed azioni di supporto per l'assistenza e la tutela solidaristica, con particolare riguardo agli anziani e alle persone che siano in condizioni di bisogno o di disagio fisico o necessitanti di aiuto. Ciò al fine di contribuire, in collaborazione anche con Enti ed istituzioni a ciò predisposte, l'attuazione di una rete di sostegno integrato di sicurezza sociale e tutela della salute. (D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 art. 5 (lettera a e b).

ART. 5 L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo, l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig.ra Renza Antico
Vice Presidente	Sig.ra Doriana Bizzo
Segretario	Sig.ra Paola Garbin
Socio fondatore	Sig. Sandro Gibin
Socio fondatore	Sig. Fernando Guzzon
Socio fondatore	Sig. Ferruccio Nonnato
Socio fondatore	Sig.ra Simonato Marina

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2021.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 32 articoli di seguito specificati, steso su 10 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Antico Renza

Sig. Simonato Marina

Sig. Bizzo Doriana

Sig. Garbin Paola

Sig. Garbin Paola

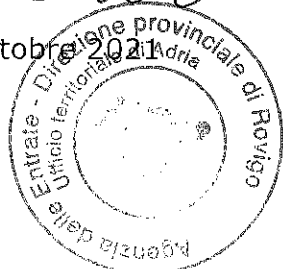
Sig. Guzzon Fernando

Sig. Gibin Sandro

Sig. Nonnato Ferruccio

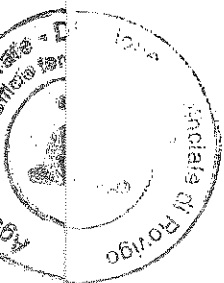
Cavarzere, 5 ottobre 2021

N. 82 Serie 3
Registrato in Adria il 26/01/2023
Esate Euro 2000 (duecento / 00)
di cui Euro 2000 Registro.
Euro 1000 Imp. Euro 1000 Cat. Euro TS



Maria Brocco

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI

"A.D.A. con Cavarzere APS"

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<< A.D.A. con Cavarzere APS >> assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione di promozione sociale per i diritti degli anziani "A.D.A. con Cavarzere APS" ha sede legale in via Dei Martiri 55 nel comune di Cavarzere.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- A) Promozione delle pari opportunità, dei principi di democrazia, eguaglianza, pari dignità sociale delle persone e del loro completo sviluppo. (D.lgs.3 luglio 2017 n.117 art.5 lettera w)
- B) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, utilizzando anche le competenze dei soci; promozione dell'invecchiamento attivo e diffusione della cultura e della pratica del volontariato prevedendo altresì azioni formative destinate soprattutto ai soci che operano verso terzi collaborando con Enti e istituzioni pubbliche e/o private per i servizi utili alla collettività (D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 art. 5 lettera i);
- C) Organizzazione di incontri volti alla promozione di corretti stili di vita con riferimento all'alimentazione, all'uso del farmaco e all'attività fisica nella consapevolezza dei nuovi

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

04/04/2019

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- Eleggere, nelle forme e modalità previste dal presente statuto, gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- di essere assicurati, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in qualità di soci che prestano concretamente la propria attività in modo non occasionale.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- svolgere la propria attività nell'associazione volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà, rispetto reciproco, buona fede, onestà, probità e rigore morale, senza fini di lucro anche indiretto;

ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al C.D.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

04/04/2019

ruoli della terza età anche mediante rapporti con scuole e famiglie per il miglioramento delle relazioni intergenerazionali. (D.lgs.3 luglio 2017 n.117 art.5 lettera d)

- D) Promozione e realizzazione di iniziative ed azioni di supporto per l'assistenza e la tutela solidaristica, con particolare riguardo agli anziani e alle persone che siano in condizioni di bisogno o di disagio fisico o necessitanti di aiuto. Ciò al fine di contribuire, in collaborazione anche con Enti ed istituzioni a ciò predisposte, l'attuazione di una rete di sostegno integrato di sicurezza sociale e tutela della salute. (D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 art. 5 (lettera a e b)
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo (C.D.).
- L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
- L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal C.D. su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il C.D. comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione (art.12 del presente atto).

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.
04/04/2019

ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea Generale degli associati (AG)
- Consiglio Direttivo (C.D.) che provvederà a nominare al suo interno, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Gli organi di cui ai punti 4 e 5 saranno operanti con la conseguente nomina dei componenti, a cura dell'Assemblea Generale, ove ricorrano le previsioni di cui all'Art.30 e 31 dl Codice del Terzo Settore.

Tutte le cariche sociali durano un triennio e sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito; la rielezione dei soggetti incaricati è consentita per un massimo di tre mandati.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto ed esposto nella sede legale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Ove possibile si farà anche ricorso a strumenti telematici per garantire la massima diffusione della convocazione; fermo restando che la validità della stessa è subordinata solo ed esclusivamente all'esposizione dell'avviso sopra citato presso la sede legale.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il C.D. lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

04/04/2019

ES  BA

ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Consiglio Direttivo - C.D.)

Il C.D. governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il C.D. è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. E' facoltà del C.D. cooptare nel proprio seno membri fino al

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.
04/04/2019

raggiungimento del numero massimo. Tali cooptazioni saranno efficaci fino alla prima riunione utile dell'Assemblea Generale dei soci per la ratifica delle stesse.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Il C.D. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il C.D. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del C.D. ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del C.D..

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il C.D., svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 17
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del C.D.;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del C.D.;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.D., dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente, salvo cause di forza maggiore dallo stesso determinate.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal C.D. e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal C.D. che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

04/04/2019

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

